

229.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	8509	<b>Missioni vavevoli nella seduta del 15 luglio 1997</b> .....	8507
<b>Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato</b> (Trasmissione di un documento) ....	8508	<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	8507
<b>Disegni di legge:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) .....	8507	(Annunzio) .....	8507
(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	8507	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	8507
<b>Disegni di legge di conversione n. 3904</b> (Ordini del giorno) .....	8499	(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente) .....	8508
<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissioni) .	8508, 8509	<b>Richieste ministeriali di parere parlamentare</b> .....	8509
<b>Interpellanza ed interrogazioni all'ordine del giorno</b> .....	8491	<b>Risposta scritta ad una interrogazione</b> (Annunzio) .....	8509

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

*INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**A) Interpellanza ed interrogazioni:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e per la solidarietà sociale, per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), prevede che l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza anche attraverso la dotazione a favore delle scuole e delle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e di presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, da conseguire anche mediante convenzione con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e di adattamento dello specifico materiale didattico;

la medesima norma, alla lettera *d*), prevede altresì che l'integrazione debba essere garantita mediante l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di incarichi professionali ad interpreti, da destinare alle università per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti;

l'articolo 34 della Costituzione sancisce solennemente la spettanza a tutti del diritto allo studio, disponendo il dovere della Repubblica di rendere effettivo tale diritto, anche in relazione all'articolo 3 della Carta fondamentale, che dispone che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali, san-

zionando l'obbligo a carico dello Stato di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena attuazione di tale principio;

recentemente presso le università di Pisa e di Lecce si sono manifestate gravi inefficienze per effetto delle quali due studenti sordomuti, non avendo la possibilità di disporre di un interprete, si sono trovati nella difficoltà di proseguire nella frequenza dei corsi di laurea ai quali sono regolarmente iscritti;

l'indisponibilità di fondi da parte degli istituti universitari non giustifica l'inerzia dell'amministrazione centrale nell'adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per soddisfare le richieste, presentate in base alle disposizioni di legge citate, dagli studenti con difficoltà uditive, essendo il diritto allo studio e il dovere dello Stato di garantire l'effettività del principio di eguaglianza prioritari nell'esercizio della potestà discrezionale propria di ciascuna pubblica amministrazione —:

quali interventi intendano adottare al fine di dare effettiva e completa attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione e recepiti dalle disposizioni legislative citate;

quali iniziative intendano adottare al fine di rimediare ai gravi fenomeni di inadeguata assistenza verificatisi nelle università di Lecce e di Pisa, per garantire agli studenti che ne abbiano diritto la disponibilità delle misure di integrazione riconosciute dalla legge.

(2-00474)

« Serra ».

(3 aprile 1997)

GIACCO, GATTO e SCRIVANI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

è stata denunciata dall'Ente nazionale sordomuti e dai mezzi di comunicazione una situazione preoccupante, relativa all'impossibilità da parte di giovani studenti sordi a seguire le lezioni universitarie perché privi di un interprete (cioè di un traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione dei docenti quando essi spiegano, situazione in cui si è dunque registrata la mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge n. 104 del 1992;

in molti casi addirittura le facoltà universitarie sono anche prive delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato dalla disposizione dianzi citata della legge quadro, che sono di estrema necessità per gli studenti universitari sordi;

se il diritto allo studio è un vero e sacrosanto diritto di tutti, per i sordomuti sembra assolutamente non esserlo;

essi vengono in molti casi scoraggiati nel frequentare l'università da mille difficoltà che vengono frapposte sin dal momento del loro ingresso;

eppure i sordi che intraprendono gli studi universitari aumentano; tuttavia essi sono verosimilmente scoraggiati da inauditi ostacoli burocratici e da un vergognoso « silenzio » istituzionale, che apre la via ad un analfabetismo di ritorno che contrasta con le tanto decantate vie alla riforma dello Stato sociale, e in particolare con i principi sanciti dalla Costituzione;

è davvero umiliante vedere che uno Stato democratico, sempre « attento » ai più meritevoli, ignori di assicurare le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari agli studenti sordi che intendono proseguire gli studi a tutti i livelli;

cinque anni fa infatti, quando è stata approvata la legge n. 104 del 1992, moltissimi sordi hanno manifestato la loro felicità nel vedere finalmente riconosciuto il loro diritto a frequentare l'università, a compimento di un ciclo di studi che, fino a qualche anno fa, era forzatamente interrotto alla scuola dell'obbligo, per l'impossibilità di superare difficoltà didattiche mai risolte;

la legge quadro individua, agli articoli 9 e 13, quali sono gli specifici aiuti che i minorati sensoriali debbono poter utilizzare; nel caso specifico, si fa riferimento alla figura professionale dell'interprete da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

non è più accettabile che dopo cinque anni dall'emanazione della legge quadro sull'*handicap* si debbano ancora verificare casi di studenti sordi costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perché quest'ultima non consente loro di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata, attiva partecipazione alle lezioni —:

quali urgenti provvedimenti intendano intraprendere per porre fine a questa gravissima situazione, soprattutto presso gli atenei di Pisa e di Lecce, nel cui ambito ultimamente sono state segnalate le difficoltà di due studenti universitari sordi. (3-00955)

(2 aprile 1997)

LENTI e NARDINI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

tutti i cittadini italiani hanno il diritto, riconosciuto anche dalla Costituzione, di istruirsi e di frequentare qualsiasi scuola, dall'infanzia all'università;

la legge n. 104 del 1992 sull'*handicap*, agli articoli 9 e 13 fa specifico riferimento alla figura dell'interprete da

destinare alle università per facilitare la frequenza e l'approfondimento di studenti non residenti;

si ha notizia del fatto che negli atenei, ed in particolare in quelli di Pisa e di Lecce, vi sarebbero studenti sordi impossibilitati a seguire le lezioni proprio per la mancanza di interpreti (traduttori o ripetitori labiali);

si ha inoltre notizia circa il fatto che molte facoltà universitarie sono prive delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici atti a favorire gli studenti handicappati nello studio e nell'apprendimento —:

come intendano intervenire perché sia data piena attuazione alla legge n. 104 del 1992 negli atenei, in modo da garantire a tutti gli studenti la frequenza delle facoltà cui sono iscritti. (3-01388)

(14 luglio 1997)

CARLESI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge quadro sull'*handicap* (n. 104 del 1992) prevede la possibilità per gli studenti sordi degli atenei italiani di poter usufruire di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché della figura professionale dell'interprete per facilitare la frequenza e l'apprendimento;

dopo cinque anni dall'entrata in vigore della suddetta legge, esistono ancora casi di studenti non udenti costretti a rinunciare alla frequenza dell'università perché non è loro consentito di usufruire di tutti gli ausili necessari per una adeguata partecipazione alle lezioni —:

quali siano le università italiane dove non sono state poste in atto tutte le misure ed i provvedimenti necessari per tutelare il diritto allo studio degli studenti non udenti;

a chi debbano essere attribuite le responsabilità della mancata applicazione della legge citata, soprattutto negli atenei

di Pisa e di Lecce, dove ultimamente sono state segnalate gravi difficoltà in ordine alla frequenza di due universitari non udenti. (3-01382)

(14 luglio 1997)

DEDONI, VIGNALI e CAPITELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

studenti sordi di vari atenei hanno portato a conoscenza dell'Ente nazionale sordomuti la preoccupante situazione derivante dalla mancata applicazione della legge quadro sull'*handicap* (legge n. 104 del 1992);

tale situazione è stata più volte denunciata anche dai mezzi di comunicazione, che hanno sottolineato la grave impossibilità, da parte di tanti giovani sordi, a seguire le lezioni universitarie perché privi di un interprete (cioè di un traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione dei docenti quando essi spiegano;

in molti casi, addirittura, le facoltà universitarie sono anche prive delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge quadro, che sono di estrema necessità per gli studenti universitari sordi —:

quali misure e provvedimenti intenda adottare per porre fine a questa gravissima situazione, lesiva del diritto allo studio dei sordomuti. (3-01380)

(14 luglio 1997)

PITTELLA. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

un diritto quale quello allo studio deve essere fruibile da parte di tutti gli studenti;

in più atenei si è verificato però che le disposizioni contenute nella legge quadro sull'*handicap* venissero disattese a danno degli studenti sordomuti e che in alcuni casi non fossero neanche predisposte le attrezzature tecniche ed i sussidi didattici previsti dalla legge per rendere possibile un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni;

è evidente la grave difficoltà degli studenti sordomuti nel seguire i corsi perché privi di un interprete (traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione dei docenti quando essi spiegano —:

se intenda adoperarsi al fine di assicurare che le disposizioni di legge vigenti vengano attuate in pieno ed al fine di valutare quali strumenti possano essere adottati allo scopo di garantire agli studenti sordomuti di avvalersi di un diritto a tutt'oggi loro riconosciuto solo sulla carta. (3-01381)

(14 luglio 1997)

## B) Interrogazione:

**GRAMAZIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta attualmente in servizi presso l'istituto di clinica medica dell'università «La Sapienza» di Roma il professor Francesco Balsano, rinviato a giudizio per i reati di associazione a delinquere e corruzione continuata in relazione alla nota vicenda delle «farmatangenti»;

nonostante l'inaudita gravità degli addebiti, il suddetto docente non solo non viene sospeso dal servizio, ma ha altresì intrapreso una serie di atti amministrativi nei quali sostiene di avere il diritto alla assegnazione della quasi totalità delle strutture scientifico-sanitarie dell'istituto;

il direttore dell'istituto, dopo aver informato le autorità accademiche, ha dovuto presentare alla magistratura una querela in relazione al comportamento dello stesso professor Balsano, che in ripetute circostanze ha rivolto insulti ed ingiurie gravi a diversi colleghi, in un'occasione costringendo addirittura ad interrompere un consiglio d'istituto;

tale assurda vicenda ha determinato nell'istituto, nel quale lavorano oltre cinquanta tra professori di ruolo, ricercatori e tecnici, un grave malessere, con inevitabili ripercussioni sulla qualità della ricerca, della didattica e dell'assistenza;

a tutti i componenti l'istituto sono noti i rapporti di amicizia che da lungo tempo legano il professor Balsano all'attuale Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, onorevole Antonio Maccanico, come documentato da una vistosa targa di ringraziamento «all'amico Antonio Maccanico» esposta nell'atrio della «torre di ricerca» dell'istituto di prima clinica medica (al tempo diretta dal professor Balsano), scomparsa all'improvviso all'indomani del mandato di cattura emesso nei confronti del professor Balsano, nonché da diverse fotografie che ritraggono insieme i due personaggi nella cerimonia d'inaugurazione della stessa struttura —:

se rispondano al vero le voci secondo le quali vi sarebbe stato un interessamento del Ministro Maccanico presso l'amministrazione dell'università «La Sapienza» e dell'azienda Policlinico non solo per evitare che nei confronti del suddetto docente venisse adottato un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, ma anche perché venissero soddisfatte le sue infondate richieste amministrative;

quali iniziative abbia preso il preside della facoltà, professor Luigi Frati, per garantire a tutti i componenti l'istituto la possibilità di poter svolgere con tranquillità i propri compiti istituzionali;

se l'amministrazione dell'università «La Sapienza» non ritenga invece di

particolare gravità, per l'immagine dell'istituzione, la permanenza in servizio del professor Balsano, dato che dagli atti giudiziari si evince chiaramente come egli utilizzasse lo *status* di professore universitario per ottenere « dazioni illegittime » dalle industrie farmaceutiche. (3-00579)

(19 dicembre 1996)

### C) Interrogazione:

PISTONE, BRUNALE, NARDINI, BOVA e OLIVERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori e le lavoratrici della Get spa, società che opera nell'ambito della riscossione tributi nella concessione della regione Calabria e di Salerno e provincia, hanno visto decurtati del trenta per cento gli emolumenti riguardanti i mesi di gennaio e di febbraio 1997 attraverso un'azione unilaterale dell'azienda;

tale azione, che ha comportato per i lavoratori e le lavoratrici una retribuzione pari al settanta per cento dell'importo netto in busta paga, è stata motivata dall'azienda adducendo motivi di ordine finanziario;

contestualmente a queste decisioni unilaterali, la stessa azienda ha richiesto agli uffici circoscrizionali della massima occupazione l'iscrizione di duecentoquarantatré messi moltiplicatori straordinari;

la stessa società è stata citata in giudizio per violazione delle norme che regolano i contratti di formazione lavoro, così come riscontrato dalle stesse strutture ispettive dell'ispettorato provinciale del lavoro;

sulla questione più generale riguardante la Get spa quale società concessionaria nell'ambito della riscossione tributi, è già stata presentata altra interrogazione in data 13 febbraio 1997 (n. 3-00736) —

se non si ritenga urgente verificare la correttezza di tale procedura adottata per le assunzioni straordinarie, anche in ordine ad un'esatta applicazione delle norme contrattuali dalle quali sono regolati gli stessi contratti a tempo determinato;

se non si ritenga urgente verificare la legittimità dell'operato della Get riguardo alla decurtazione degli emolumenti ed accertare l'avvenuto versamento integrale delle somme relative agli obblighi previdenziali tutti;

se non si ritenga che, almeno in parte, tali atti confliggano tra loro e che comunque a farne le spese siano i lavoratori effettivi della Get spa, sia sul piano dei diritti salariali, sia sul piano della sicurezza di lavoro. (3-00895)

(17 marzo 1997)

### D) Interrogazione:

PISTONE, DILIBERTO, MUSSI, MANCINA, MATTARELLA, BRESSA, LORENZETTI, CORDONI, JERVOLINO RUSSO, FURIO COLOMBO, LUCIDI, MAURA COSSUTTA, SERAFINI, LABATE, PISAPIA, SBARBATI, PROCACCI, FRIGATO, STRAMBI, PETRELLA, DEDONI, DEBIASSIO CALIMANI, VALPIANA, BOLOGNESI, NARDINI, CENTO, DE CESARIS, BENVENUTO, CIANI, GIOVANNI BIANCHI, CAMBURSANO, SIOLA, JANNELLI, GAMBALE, CACCAVARI, PISCITELLO, RIZZA, CAMOIRANO, LI CALZI, BUFFO e DAMERI. — *Ai Ministri per le pari opportunità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Susanna Cerilli, dipendente della ditta Hermes presso i negozi della Duty Free Italia dell'aeroporto di Fiumicino, è stata licenziata. Il motivo, come recita la lettera di licenziamento, è che « dal 1994 la sua presenza al lavoro, per cause le più diverse, è assolutamente aleatoria, alternando periodi di maternità

ad una serie di ulteriori assenze per malattie sue o del figlio o permessi o altro »;

risulta che la lavoratrice dal 1995 alla comunicazione del licenziamento (27 giugno 1997) abbia effettuato un totale di quaranta giorni di assenza per malattia personale certificata, dato questo che, considerato l'arco temporale, non sembra superare la media;

l'altra contestazione contenuta nella lettera di licenziamento è relativa al calo del fatturato nel periodo di presenza della lavoratrice. Da quanto risulta, il dato

relativo a tutti i reparti del *duty free* nei periodi considerati, come anche comunicato alle organizzazioni sindacali, registra una netta flessione del fatturato —:

se non si intenda intervenire per la reintegrazione immediata della signora Susanna Cerilli, in quanto il licenziamento è da considerarsi un grave precedente contro la tutela delle lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204) e di fatto non sostenuto da nessuna altra contestazione notificata alla lavoratrice.

(3-01345)

(8 luglio 1997)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1997, N. 175, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ LIBE-  
RO-PROFESSIONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (3904)**

---

PAGINA BIANCA

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175;

considerato che per la libera attività intramuraria della dirigenza sanitaria non sono state dettate norme chiare per il coinvolgimento e l'utilizzo del personale parasanitario;

constatato che, per quanto riguarda il personale appartenente al profilo professionale delle ostetriche, il Ministro ha già predisposto il 28 aprile del corrente anno un apposito decreto ministeriale per estendere a tale categoria l'applicabilità delle norme sull'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria;

verificato che per quanto riguarda altri profili professionali del ruolo parasanitario non si è provveduto in modo analogo;

impegna il Governo:

affinché nell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria venga coinvolto ed utilizzato il personale delle professioni sanitarie verificando altresì i relativi organici all'uopo utilizzati;

affinché con provvedimenti di propria competenza, così come avvenuto per il profilo professionale delle ostetriche, sia estesa l'applicabilità della disciplina libe-

ro-professionale intramuraria ed extramuraria anche ad altri profili professionali del ruolo parasanitario.

**9/3904/1.**

Lucchese, Di Nardo, Caruso, Carlesi, Giacalone.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3904;

considerato che già nel corso dell'esame della legge n. 662 del 1996 era stato approvato un ordine del giorno (n. 9/2372-bis-B/8) con il quale si impegnava il Governo a chiarire in via interpretativa all'interno del decreto da emanarsi in base al comma 14 dell'articolo 1 della citata legge, che l'opzione tra la libera professione intramuraria e quella extramuraria si applica anche a tutte le professioni del comparto sanitario;

considerato che l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che con decreto del Ministro della sanità siano individuate le categorie professionali alle quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria,

impegna il Governo

a prevedere nel decreto di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame le disposizioni necessarie a regolamentare l'attività libero-professionale della dirigenza del

servizio sanitario nazionale, nonché di tutte le altre professioni del comparto sanitario, qualora risultino parte integrante di attività svolte con lavoro di *équipe*.

**9/3904/2.**

Saia, Maura Cossutta, Caccavari, Giacalone, Lumia, Valpiana, Battaglia, Mangiacavallo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3904;

considerato che appare necessario procedere all'organizzazione dell'attività libero-professionale in modo tale da garantire adeguati livelli di assistenza, evitando nel contempo disparità di trattamento tra gli utenti del servizio sanitario nazionale;

considerato che nell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria deve evitarsi il ricorso all'utilizzo di strutture private;

considerato che l'articolo 4 demanda al Ministro della sanità il compito di definire linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria;

impegna il Governo

ad adottare le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria in modo da: assicurare la salvaguardia dei livelli assistenziali del servizio pubblico; prevedere che i posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale siano effettivamente distinti da quelli ordinari; realizzare la gestione flessibile delle richieste di attività libero-professionale in relazione agli spazi ed ai posti letto individuati; determinare criteri e modalità per assicurare un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale; evitare, superata la fase transitoria dell'attivazione della libera

professione intramuraria, il ricorso a strutture private esterne per l'esercizio di tale attività.

**9/3904/3.**

Maura Cossutta, Saia, Caccavari, Giacalone, Fioroni, Lumia, Valpiana, Mangiacavallo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3904;

considerato che l'articolo 1, comma 6, della legge n. 662 del 1996 prevede l'applicazione delle disposizioni sull'incompatibilità anche al personale docente universitario e ai ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con il servizio sanitario nazionale, nonché al personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo e in servizio al 31 dicembre 1992, delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria, che svolge anche funzioni assistenziali;

considerato che gli operatori sanitari del servizio sanitario nazionale e dell'università rispondono alle stesse norme sul piano dell'attività assistenziale;

considerato che appare sempre più necessario fare chiarezza giuridica per quanto attiene al rapporto del personale dell'università con il servizio sanitario nazionale;

considerato che l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede l'adozione di linee guida per l'organizzazione dell'attività intramuraria che, per il personale universitario, devono essere emanate dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

impegna il Governo:

a disciplinare compiutamente i profili concernenti l'incompatibilità del per-

sonale medico operante all'interno dell'università e degli istituti universitari;

a prevedere nelle linee guida per l'organizzazione dell'attività libero professionale del personale universitario, criteri omogenei a quelli validi per il restante personale appartenente al servizio sanitario nazionale.

**9/3904/4.**

Fioroni, Saia, Maura Cossutta, Lumia, Caccavari, Giacalone, Valpiana, Mangiacavallo.

La Camera,

premesso che, l'esercizio della libera professione costituisce una rilevante componente dell'esercizio professionale dei medici, anche in forza del fondamentale rapporto fiduciario medico-paziente, che ne è alla base;

convenendo che lo svolgimento della professione *intra-moenia* da parte dei medici contribuisce a completare e qualificare l'erogazione dei servizi di assistenza nei presidi sanitari, consentendo inoltre al personale medico la piena esplicazione della propria professionalità in modo diretto e responsabile;

considerando opportuno, nella predisposizione di strumenti di disciplina nella libera professione dei dirigenti medici, individuare forme di incentivazione dell'attività intramuraria più che penalizzazioni nei confronti di quella extramuraria;

considerando altresì, necessaria, nella materia specifica una previsione normativa anche per i medici universitari operanti nel settore assistenziale pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere, nella predisposizione dei futuri decreti attuativi, misure efficaci e concrete di incentivazione dell'espletamento della libera professione *intra-moenia* per i medici del servizio sanitario nazionale;

a valutare, nei prossimi provvedimenti di bilancio, l'opportunità di una soppressione della ritenuta del 15 per cento, oggi vigente, applicata sull'indennità del tempo pieno a carico di medici, che, a parità di impegno orario nella struttura pubblica, esercitano la libera professione *extra-moenia*;

ad evitare, nell'applicazione di norme di incompatibilità o di incentivazione relative all'istituto della libera professione, discriminazioni tra i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale e i medici universitari impegnati in attività clinica presso le strutture pubbliche.

**9/3904/5.**

Di Capua, Mangiacavallo, Fioroni.

La Camera,

considerato che l'opzione per l'attività libero professionale extramuraria viene operata soprattutto da quei dirigenti sanitari aventi larga utenza professionale;

constatato che la suddetta utenza, in caso di ricovero, nella maggior parte dei casi, opta per la struttura privata;

impegna il Governo

a prevedere opportuni provvedimenti di propria competenza che prevedano la compartecipazione agli utili per i dirigenti che abbiano optato per l'attività libero-professionale extramuraria relativamente all'utenza ricoverata nelle strutture pubbliche, impegnando la quota dei posti letto riservati alla libera attività professionale, al fine di consentire un maggiore utile alla struttura pubblica.

**9/3904/6.**

Di Nardo, Lucchese.

La Camera,

rilevato che il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, detta la normativa per

disciplinare la libera professione *intra-moenia* della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, così come previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 661;

rilevato altresì che già con il decreto-legge 28 aprile 1997 il Ministro aveva previsto la disciplina della libera professione delle ostetriche del servizio sanitario nazionale in quanto in tale professione risulta fondamentale il rapporto personale tra l'operatrice sanitaria e la donna in gravidanza, parto, puerperio;

visto che nel decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 non si fa espresso riferimento a tale categoria;

impegna il Governo

a far sì che nell'emanando prossimo decreto ministeriale per la disciplina del-

l'attività libero-professionale venga confermata anche quella riferita al profilo professionale dell'ostetrica (DM 740/94).

**9/3904/7.**

Valpiana, Saia, Maura Cossutta, Cappella.

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 3904, e specificamente l'articolo 4 del decreto-legge n. 175 del 1997,

impegna il Governo

affinché le linee guida proposte in tale provvedimento debbano essere predisposte da una Commissione di esperti di cui facciano parte i presidenti degli ordini professionali ed inoltre siano sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi.

**9/3904/8.**

Baiamonte, Palumbo, Massidda, Guidi.

*COMUNICAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli  
nella seduta del 15 luglio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Veltroni, Gaetano Veneto, Vigneri, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 14 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**SINISCALCHI:** « Modifiche ai commi 101, 102 e 103 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di modalità di vendita degli immobili appartenenti al patrimonio pubblico » (3991);

**BONO** ed altri: « Modifica all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di autenticazione delle sottoscrizioni » (3992);

**TOSOLINI:** « Disposizioni per favorire l'occupazione dei cittadini residenti in aree limitrofe ad aerostazioni » (3994).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 luglio 1997, ha trasferito alla Camera dei deputati, con il consenso del Presidente del Senato, il seguente disegno di legge, già presentato dal Ministro degli affari esteri al Senato della Repubblica il 4 luglio 1997:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre

1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea » (3990).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA:** « Modifica all'articolo 3 della Costituzione in materia di pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge dei cittadini senza distinzione di orientamento sessuale » (3934);

**S. 2142.** — « Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto » (*approvato dal Senato*) (3940) *Parere delle Commissioni III, IV, V, VII, e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

« Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi » (3947) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex arti-*

colo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;

*alla II Commissione (Giustizia):*

CAROTTI: « Divieto della pubblicazione e della diffusione attraverso i mezzi di informazione radiotelevisiva e telematica del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari fino all'apertura del dibattimento » (3937) *Parere delle Commissioni I e VII;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

MANGIACAVALLO ed altri: « Disposizioni in materia di equipollenza della laurea in scienze politiche con la laurea in economia e commercio » (3933) *Parere delle Commissioni I II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

FOTI: « Concessione di contributi in conto interessi a soggetti e imprese danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di Agazzano, Carpaneto Piacentino, Fiorenzuola d'Arda, Gossolengo, Gragnano, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, in provincia di Piacenza » (3938) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X;*

*alla X Commissione (Attività produttive):*

RIVOLTA ed altri: « Modifica all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di devoluzione del patrimonio delle cooperative in liquidazione » (3586) *Parere delle Commissioni I, XI e XII.*

#### **Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali), per consentire alla XI Commissione (Lavoro), che ne ha fatto richiesta, l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con i progetti di legge n. 854, 1714 e 3687, è deferita

alla medesima Commissione, in sede referente:

CORDONI: « Norme per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in ambiente domestico » (598) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).*

#### **Trasmissione dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.**

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 15 luglio 1997, ha presentato la relazione — approvata dal Comitato stesso nella seduta del 1° luglio 1997 — concernente « Il sistema di reclutamento del personale del Sisde: le conclusioni della commissione ministeriale di inchiesta e le valutazioni del Comitato » (doc. XXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito e sarà trasmesso ai presidenti dei gruppi parlamentari e alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera dell'8 luglio 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione STORACE n. 4-03629, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti del 17 marzo 1997, concernente i risultati degli accertamenti disposti sulla struttura della galleria Predelle sulla strada statale n. 523, in provincia di Parma.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera pervenuta in data 14 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di deliberazione del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri per la privatizzazione della società Aeroporti di Roma S.p.A. e delle modalità di dismissione della partecipazione in essa indirettamente detenuta dal tesoro.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 agosto 1997.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 11 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 3, comma 66).

Tale richiesta, d'intesa con il Presidente del Senato, è deferita alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 agosto 1997.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 11 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi (articolo 3, comma 160).

Tale richiesta, d'intesa con il Presidente del Senato, è deferita alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 agosto 1997.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 11 luglio 1997, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 1997.

### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

### **Annunzio di una risposta scritta ad una interrogazione.**

È pervenuta alla Presidenza dal competente ministero una risposta scritta ad una interrogazione. È pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

18